DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 2

Obbligo di pubblicazione del bilancio

Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'.". L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: " 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, e' corrisposto:". Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.". Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente: "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi

previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.". Nell'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso l'ultimo periodo. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, cosi' come aggiunto dall'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il penultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione di contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.".

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilancio-per-le-imprese-operanti-541-1996/art-2-obbligo-di-pubblicazione-del-bilancio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it